



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) C.F. 83000710307

Tel 0431/409111 pec: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it

Ordinanza n. 14

Del 04/06/2026

OGGETTO: Misure straordinarie per il contenimento e il contrasto alla diffusione dell'organismo nocivo da quarantena prioritario *Popillia japonica Newman* nel territorio comunale.

-

IL SINDACO

VISTI:

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione;
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";
- il Decreto Ministeriale del 3 aprile 2024 (MASAF) recante l'"*Adozione del Piano di emergenza nazionale per Popillia japonica Newman*";
- le Ordinanze n. 5/2023 e n. 9/2025 del Servizio Fitosanitario Nazionale;
- il Decreto n. 478/2023 del Direttore del Servizio fitosanitario di ERSA FVG;

CONSTATATA la presenza accertata sul territorio regionale dell'organismo nocivo da quarantena *Popillia japonica Newman*, inizialmente rilevato nell'area di Lignano Sabbiadoro;

VISTO l'allegato Decreto n. 225/2024 del Direttore del Servizio fitosanitario di **ERSA FVG**, ed eventuali successivi aggiornamenti, che istituisce e perimetra l'area delimitata per il focolaio, di cui si allega altresì planimetria indicante lo stato attuale delle perimetrazioni, rimandando tuttavia integralmente al link di seguito indicato in quanto documento in costante aggiornamento sulla base delle attività di monitoraggio ufficiale svolto dal Servizio fitosanitario regionale ERSA FVG: https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/monitoraggi/organismi/schede/31_Popillia-japonica-Scarabeo-giapponese.html;

PRESO ATTO:

- che l'insetto allo stadio adulto può nutrirsi su più di 300 specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, tra cui, le più rilevanti: *Vitis vinifera*, *Vitis sp.*, *Corylus sp.*, *Rubus sp.*, *Prunus sp.*, *Malus sp.*, *Pyrus sp.*, *Morus sp.*, *Actinidia sp.*, *Zea mays*, *Glycine max*, *Rosa sp.*, *Tilia sp.*, *Betula sp.*, *Crataegus sp.*, *Hibiscus sp.*, *Wisteria sp.*, *Parthenocissus sp.*, *Oenothera sp.*, *Reynoutria*

japonica, Urtica sp., Convolvulus sp., Rumex spp., Hypericum perforatum, Artemisia sp., Salix sp., Alnus sp., Ulmus sp., Carpinus sp., Lythrum salicaria (Vedasi Allegato I del Decreto 225/2024 per *Elenco piante ospiti* esaustivo);

- dell'elevato potenziale di diffusione e la spiccata capacità dell'insetto di provocare gravissimi danni economici, biologici e produttivi al patrimonio arboreo, florovivaistico e alle colture del territorio comunale, nonché ai tappeti erbosi pubblici e privati;
- che le attività di sfalcio, potatura e movimentazione del materiale vegetale effettuate durante il periodo di volo degli adulti possono costituire vettore di diffusione passiva dell'organismo nocivo;

RITENUTO, in ottemperanza al *Decreto 225/2024*, necessario adottare specifiche misure fitosanitarie di eradicazione, così come stabilito da ERSA FVG;

CONSIDERATO che alla data di adozione del presente provvedimento l'intero territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro è inserito nella mappa delle aree delimitate, suddiviso in "**Zona conferma ufficiale**", "**Zona Infestata**" (area rossa) e "**Zona Cuscinetto**" (area verde) come da monitoraggio ufficiale **ERSA FVG** di cui al sopracitato Decreto n. 225/2024;

RILEVATA la necessità di contenere il rischio di diffusione passiva del coleottero causata dalle attività umane, con particolare riferimento alla movimentazione del suolo e alla gestione dei residui vegetali al di fuori delle zone limitate;

RITENUTO pertanto necessario provvedere, per quanto di competenza del Sindaco, all'adozione di misure straordinarie di prevenzione, fornendo precise prescrizioni tecniche al fine di salvaguardare l'ambiente e l'economia locale, rivolte a tutti i proprietari, ai conduttori o ai detentori a qualsiasi titolo di terreni, giardini e parchi, e a tutte le imprese e ai professionisti che all'interno del Comune di Lignano Sabbiadoro effettuano interventi di:

- manutenzione del verde, inteso come irrigazione, sfalci e potature;
- movimentazione di terra;

VISTO

- l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il vigente statuto comunale;

ORDINA

1 Per il periodo 1° giugno – 31 agosto degli anni **2026-2027-2028** a tutti i proprietari, ai conduttori o ai detentori a qualsiasi titolo di terreni, giardini e parchi, pubblici e privati, e a tutte le imprese e ai professionisti che effettuano all'interno del comune di Lignano Sabbiadoro interventi di manutenzione del verde e di movimentazione di terra, **di verificare in quale area insiste il terreno oggetto di intervento** mediante consultazione del [sito dedicato di ERSA FVG](#), il cui strato informativo (dataset) denominato "Popillia japonica" è anche verificabile

puntualmente nella piattaforma cartografica pubblica “Eagle FVG” resa disponibile dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

1 di **osservare integralmente** tutte le prescrizioni, i divieti e le indicazioni operative stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale e contenuti nei decreti e nelle linee guida vigenti per la gestione del focolaio in argomento, il cui *Decreto 225/2024*, che alla data del presente atto è il documento di riferimento, è allegato al presente provvedimento. Nello specifico:

➤ **In tutte le zone:**

- .a Divieto di spostamento dei primi 30 cm di suolo o terreno vegetato**, salvo adozione di specifiche misure di trattamento delle stesse e comunque previa segnalazione mediante modulistica disponibile sul sito di ERSA. La misura è valida salvo deroghe generali concesse dal Servizio fitosanitario regionale
- .b Divieto di installazione di trappole** non autorizzate da ERSA, in quanto attirerebbero l'insetto al di fuori dell'area delimitata, favorendo l'estensione dell'infestazione;
- .c Divieto di asportazione di qualsiasi residuo vegetale**, di sfalcio o potatura, senza preliminare trattamento in loco. Si invita all'adozione del mulching per gli sfalci e a rimandare le potature a settembre salvo comprovate esigenze di sicurezza pubblica. In alternativa sono adottabili le seguenti misure:
 - **Compostaggio** domestico;
 - **Triturazione/cippatura** fine;
 - **Solarizzazione** mediante stoccaggio in sacchi trasparenti esposti al sole per almeno 2 giorni;
 - **Fumigazione** del detrito vegetale in container chiuso con fosfina (Fosfuro di idrogeno, PH₃) ad opera di ditte specializzate;
 - **Conferimento**, per le sole utenze della zona cuscinetto, presso impianti di raccolta o trattamento dei detriti vegetali presenti all'interno della zona cuscinetto stessa;
- .d Obbligo** per tutti gli operatori, le imprese, ai professionisti e ai soggetti terzi che effettuano interventi di manutenzione del verde, sfalcio, potatura, movimentazione terra nel territorio comunale **di operare** procedendo dalla "Zona Cuscinetto" (area verde) verso la "Zona Infestata" (area rossa) al fine di evitare il trasporto passivo dell'insetto mediante mezzi, attrezzature e residui vegetali;
- .e Obbligo** di procedere **all'ispezione visiva** e alla **pulizia** di autocarri, rimorchi, furgoni, rasaerba, trattorini, escavatori e macchine operatrici prima dell'uscita dai cantieri o dalle aree di intervento ricadenti nella zona infestata, al fine di prevenire il trasporto accidentale di adulti, uova o terreno contaminato;
- .f In caso di ritrovamento** di sospetti esemplari di *Popillia japonica* al di fuori della zona dove ufficialmente è stata confermata la presenza, **è richiesta la tempestiva segnalazione** al Servizio Fitosanitario Regionale al seguente recapito: segnalazioni.fitosanitarie@ersa.fvg.it fornendo le seguenti informazioni:
 - **data e luogo** preciso del ritrovamento;
 - **fotografia dettagliata** dell'insetto;
 - **recapito** a cui essere contattati;
 - **conservare** se possibile gli individui catturati in contenitori sigillati.

L'insetto è riconoscibile dalla presenza su ogni lato dell'addome da **5 ciuffi di pelo bianchi** e due ulteriori ciuffi nella parte tergale dell'ultimo segmento addominale, che lo distingue da altri coleotteri scarabeidi. Il corpo dell'individuo adulto è di forma ovale e **le dimensioni** variano da **8 a 11 mm di lunghezza** e da 5 a 7 mm di larghezza. Il colore è tipicamente **verde metallico** con le elitre color rame. La femmina generalmente è più grande del maschio.

➤ **nelle aree ricadenti nella Zona Infestata** (vedasi allegato IV):

.a Divieto di irrigazione dei manti erbosi nel periodo giugno-agosto, per impedire la creazione di habitat umidi idonei e all'insediamento delle uova, che favorirebbe l'estensione dell'infestazione;

➤ **nelle aree ricadenti nella Zona conferma ufficiale** (vedasi allegato III):

.a Assenza del divieto di irrigazione di prati e tappeti erbosi, al fine di mantenere stabili e attrattive le condizioni microclimatiche del suolo in loco, per favorire la deposizione delle uova all'interno dell'area già geolocalizzata evitando la migrazione degli insetti adulti verso l'esterno di tale area;

.b Divieto di manomettere le trappole installate dal Servizio Fitosanitario Regionale, riconoscibili da apposito cartellino;

.c Divieto di asportazione di qualsiasi residuo vegetale

INFORMA

che il Comune promuove la gestione in loco dei residui vegetali mediante:

✓ **distribuzione** ai cittadini residenti di **composter domestici** a titolo gratuito, fino ad esaurimento delle disponibilità, secondo modalità definite dagli uffici competenti;

✓ **accesso gratuito** al centro di raccolta comunale a tutte le utenze TARI per il conferimento dei detriti vegetali prodotti nell'ambito di attività svolta in autonomia, nei limiti ammissibili del Regolamento in essere;

✓ **possibilità di ritiro gratuito** al domicilio di tutte le utenze TARI dei detriti vegetali prodotti nell'ambito delle attività svolta in autonomia;

✓ **eventuali accordi tra ERSA o Comune con il gestore dei rifiuti MTF e l'impianto privato** presente in zona cuscinetto, finalizzata alla raccolta e al trattamento mediante triturazione del residuo vegetale conferito dai cittadini in centro di raccolta o conferito direttamente in impianto dalle imprese iscritte all'albo dei gestori ambientali.

DISPONE

- 1 La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Lignano Sabbiadoro per la durata di giorni 30 (trenta), nonché nella sezione "In evidenza" e nella sezione "Ambiente" del sito web istituzionale dell'Ente, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscibilità da parte della cittadinanza;
- 2 La trasmissione e notifica del presente atto, per il tramite degli uffici comunali competenti:

- Al Comando di Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, per la vigilanza, i controlli e l'applicazione delle relative sanzioni;
 - Al Servizio Fitosanitario Regionale (ERSA FVG), per opportuna conoscenza e per il necessario coordinamento delle azioni di monitoraggio;
 - Ai gestori di impianti e centri di raccolta operanti nel territorio comunale interessato dalle misure fitosanitarie di contenimento, per opportuna conoscenza;
- 3 La pubblicazione del collegamento alla piattaforma cartografica pubblica Eagle FVG nella sezione istituzionale Popillia japonica Newman, affinché cittadini e operatori possano verificare in tempo reale gli aggiornamenti della delimitazione fitosanitarie.

AVVERTE

- 1 che le accertate violazioni a tutti i punti e commi della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevedono ai sensi dell'art. 55 comma 3 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 6.000,00;
- 2 che per illeciti minori i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis D.Lgs. 267/2000);
- 3 che chiunque abbia interesse può presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, il ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lignano Sabbiadoro, 04/06/2026

IL SINDACO

Laura Giorgi